


diabete Italia

RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE E HANDICAP DEL MINORE AFFETTO DA DIABETE MELLITO TIPO 1



RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE E HANDICAP DEL MINORE AFFETTO DA DIABETE MELLITO TIPO 1

INVALIDITA' CIVILE	1
Indennità di frequenza	1
Misura della provvidenza economica	3
LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON HANDICAP 104/92	3
Permessi mensili	4
Prolungamento congedo parentale	5
Sede di lavoro e trasferimento	5

INVALIDITA' CIVILE

Quando ad un bambino viene diagnosticato il diabete mellito Tipo 1 cambiano gli equilibri dell'intera famiglia costretta a fare i conti con una malattia cronica al momento non guaribile ma solo controllabile.

Per garantire sostegno alle famiglie lo Stato ha istituito la legge 118/71 (invalidità civile) e la legge 104/92 (handicap) il cui riconoscimento decade al compimento del diciottesimo anno di età.

Il riconoscimento di invalidità civile è la certificazione delle difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.

Per i minori di anni 18 la valutazione dell'invalidità tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari di età.

Il riconoscimento dell'invalidità attiene ad una valutazione medico legale che tenga presente, in relazione alla patologia diagnosticata, la gravità e l'incidenza delle limitazioni alle funzioni neurologiche, di deambulazione, sensitive e di autodeterminazione.

Nel caso di soggetti minori la capacità di autodeterminazione è esclusa prima dei 14 anni e da valutare caso per caso dai 14 ai 18 anni, risultando presunta solo al raggiungimento della maggiore età.

Poiché la richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile decade al compimento del diciottesimo anno, il soggetto divenuto maggiorenne dovrà ripresentare personalmente istanza di accertamento.

Indennità di frequenza

Beneficio di natura economica legato al riconoscimento dell'invalidità civile è l'indennità di frequenza disciplinata dalla L 289/90.

Si tratta di un beneficio (assegno mensile) che spetta a:

"1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'[articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118](#), e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati,

purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica."

Si noti che La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del sopra citato articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

Hanno altresì diritto all'assegno mensile, in presenza dei suddetti requisiti, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione nonché i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La spettanza o meno della prestazione economica viene determinata in base alla valutazione della Commissione medica locale. In caso di decisione negativa della Commissione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Poiché tale termine è previsto a pena di decadenza, in caso di suo decorso, non sarà più possibile agire in giudizio. Il Tribunale decide, generalmente, in base ad una consulenza tecnica d'ufficio effettuata da un medico nominato dal Giudice. La sentenza è appellabile, da parte del soccombente, davanti alla sezione lavoro della Corte d'Appello. Per la procedura giurisdizionale è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Misura della provvidenza economica

La misura mensile dell'indennità di frequenza è pari a quella dell'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali.

Tale indennità viene rivalutata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.

L'importo dell'indennità di frequenza per l'anno 2024 è pari a € 333,33.

Revoca dell'indennità

La legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non sia soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme percepite.

LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON HANDICAP 104/92

In base a quanto disposto dalla L 104 /92 è compito dello Stato regolamentare e intervenire per superare lo stato di svantaggio sociale della persona con handicap e favorirne l'integrazione e l'assistenza.

L'art. 1 dispone come segue *"FINALITA': 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata"*.

L'art. 3. stabilisce chi sono i soggetti aventi diritto sono:

"1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

2. *La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.*

3. *Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.*

4. *La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”*

Nel novembre 2015 la Commissione Medica Superiore dell'Inps, attraverso l'emanazione di Linee Guida ha stabilito di riconoscere ai bambini affetti da DM1 da 0 a 18 anni, su esplicita richiesta dei genitori, la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età (L 104/92 art. 3 comma 3).

Nello specifico la Commissione ha ritenuto che si debba:

1. riconoscere in ogni caso la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all'indennità di frequenza;
2. riconoscere in ogni caso la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità, con previsione di revisione al raggiungimento della maggiore età (quindi senza più visite intermedie).

Oggi la L 104/92 rappresenta è l'unico strumento che il genitore può utilizzare per armonizzare le necessità di gestione del diabete del figlio e di salvaguardia del lavoro nell'attuale contesto socio economico.

La L 104/92 permette infatti di usufruire di servizi come un monte ore di permessi retribuiti, il congedo straordinario retribuito e limitazioni ai trasferimenti lavorativi.

Permessi mensili

Ottenuto il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L 104/92 al genitore lavoratore dipendente spettano permessi mensili (tre giorni). La presentazione della domanda di permessi retribuiti deve essere effettuata all'INPS in modalità telematica.

È altresì consentito di frazionare i tre giorni di permesso in ore. I permessi sono incompatibili con il ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

I giorni di permesso non fruiti in un mese non sono cumulabili con quelli spettanti per il mese successivo.

Prolungamento congedo parentale

Il prolungamento del congedo parentale è consentito fino agli otto anni del bambino. I giorni fruiti non possono superare in totale i tre anni ed è retribuito in misura del 30%.

Fino ai tre anni del bambino, in alternativa al congedo parentale, possono essere fruiti i permessi mensili (tre giorni) o due ore di permesso al giorno.

Dai tre agli otto anni del minore il genitore può usufruire alternativamente del congedo parentale o dei permessi mensili.

Il prolungamento del congedo è accordato “a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Sede di lavoro e trasferimento

Con il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L 104/92 il lavoratore (o il genitore):

- non può essere trasferito senza il suo consenso;
- ha diritto di scegliere la sede più vicina;
- se vincitore di un concorso pubblico ha diritto prioritario nella scelta tra tre sedi (secondo disponibilità dei posti).